

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 154/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG) stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG). In base a detto articolo, un paese che è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio — alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare di tali preferenze.
- (2) L'allegato II del regolamento SPG contiene l'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG.
- (3) Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'UE, per riesaminare l'allegato II entro

il 1° gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del regolamento SPG, come stabilito nel suo articolo 5, paragrafo 2.

- (4) La Repubblica dell'Azerbaijan e la Repubblica islamica dell'Iran sono state classificate dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio — alto nel 2010, 2011 e 2012.
- (5) Occorre sopprimere la Repubblica dell'Azerbaijan e la Repubblica islamica dell'Iran dall'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG e modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento SPG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Paesi beneficiari ⁽¹⁾ del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
AF	Afghanistan
AM	Armenia
AO	Angola
BD	Bangladesh
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BJ	Benin
BO	Bolivia
BT	Bhutan
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica Centrafricana
CG	Congo
CK	Isole Cook
CN	Repubblica popolare cinese
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CV	Capo Verde
DJ	Gibuti
EC	Ecuador
ER	Eritrea
ET	Etiopia
FM	Stati federati di Micronesia
GE	Georgia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GT	Guatemala

⁽¹⁾ L'elenco comprende paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

A	B
GW	Guinea-Bissau
HN	Honduras
HT	Haiti
ID	Indonesia
IN	India
IQ	Iraq
KG	Repubblica del Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
ML	Mali
MM	Birmania/Myanmar
MN	Mongolia
MR	Mauritania
MV	Maldive
MW	Malawi
MZ	Mozambico
NE	Niger
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
PA	Panama
PE	Perù
PH	Filippine
PK	Pakistan
PY	Paraguay
RW	Ruanda
SB	Isole Salomone

A	B
SD	Sudan
SL	Sierra Leone
SN	Senegal
SO	Somalia
ST	São Tomé e Príncipe
SV	El Salvador
SY	Repubblica araba siriana
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Thailandia
TJ	Tagikistan
TL	Timor Leste
TM	Turkmenistan
TO	Tonga
TV	Tuvalu
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UZ	Uzbekistan
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WS	Samoa
YE	Yemen
ZM	Zambia

Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di questi paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

A	B
MM	Birmania/Myanmar».